	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 e 17 giugno 2016 Giovanni Fantozzi - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

PROGETTI DI LEGGE REGIONALE DI PARTICOLARE INTERESSI



Progetto di legge n. 297 della Regione Lombardia, di iniziativa popolare, di iniziativa dei sig.ri Claudio Barazzetta, Monica Fabbri e altri. Presentato il 9 maggio 2016.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E RELATIVA REGOLAMENTAZIONE

L'obiettivo della proposta di legge – il cui titolo richiama il cosiddetto “testamento biologico”, oggetto di numerose iniziative a livello locale – è quello di istituire a livello regionale un Registro in cui ciascun cittadino abbia la possibilità di esprimere ora per allora la propria volontà nel caso in cui venga a trovarsi, per qualunque ragione, in uno stato di incapacità di intendere e di volere che, sulla base dei parametri scientifici riconosciuti a livello internazionale, comporti una perdita di coscienza definitiva e irreversibile.

Il pdl disciplina, inoltre, le modalità di accesso al registro del medico che ha in cura il Dichiarante e delle altre persone legittimate, indicate dal cittadino al momento della dichiarazione.

Il deposito della Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) va ritenuto del tutto facoltativo così come devono ritenersi discrezionali le volontà espresse.

L'attribuzione alla Regione della potestà legislativa in materia viene fatta risalire dai proponenti alla competenza concorrente in materia di tutela della salute tra Stato e Regioni, mentre si prevede che le DAT, per ragioni eminentemente pratiche, siano depositate presso le Aziende sanitarie e memorizzate nella Carta sanitaria regionale del cittadino.

L'articolo 1 prevede che abbiano diritto al deposito della DAT tutti i cittadini domiciliati nella Regione, che il Registro sia conforme al Codice della privacy (dlgs. N. 196 del 2003), e che la Regione e i suoi enti strumentali siano estranei al contenuto sostanziale della DAT”.

Il comma 4 dell'articolo 1 afferma che “nessun adempimento derivante dalla presente legge può essere direttamente o indirettamente subordinato ad una verifica, ad un'approvazione o ad un controllo, comunque denominati, della DAT.

L'articolo 2 definisce come Dichiarazioni anticipate di trattamento “le dichiarazioni personali con le quali un Dichiarante esprime ora per allora le proprie volontà per il caso in cui venga a trovarsi, per qualunque ragione, in uno stato di incapacità di intendere e di volere che, sulla base dei parametri scientifici riconosciuti a livello internazionale, comporti una perdita di coscienza definitiva e irreversibile”. Per “Fiduciario” del dichiarante si intende invece il soggetto che ha il compito di verificare il rispetto delle sue volontà e di contribuire ad attuarle.

Il contenuto della DAT è disciplinato dall'articolo 3. Essa è intesa come una libera e personale dichiarazione di volontà, redatta in forma scritta, con firma autenticata secondo le modalità di legge.

La DAT riguarda specificamente tre ambiti: il primo concerne la volontà del soggetto sull'essere o non essere sottoposto a determinate cure o trattamenti sanitari (inclusi l'idratazione, la nutrizione e la ventilazione artificiale) nel caso in cui venga a trovarsi, per qualunque ragione, nello stato di perdita di conoscenza definitiva e irreversibile; il



secondo ambito riguarda le disposizioni in merito la donazione degli organi e dei tessuti, nel caso di decesso; il terzo ambito infine concerne le modalità di inumazione o cremazione o dispersione delle ceneri, sempre in caso di decesso.

La DAT è naturalmente modificabile o revocabile in qualsiasi momento dal Dichiarante, così come l'indicazione del Fiduciario. Allo stesso modo il trasferimento del Dichiarante al di fuori della Regione non comporta la cancellazione della DAT, salvo diversa volontà espressa.

Alle ASL compete, in base all'articolo 6, l'iscrizione della DAT nell'apposito Registro regionale e la sua memorizzazione sulla Tessera sanitaria del Dichiarante, nonché la registrazione e la memorizzazione di ogni successiva modifica della DAT, revoca compresa.

L'accesso al Registro e alla DAT è consentito dall'articolo 6 ad alcune tipologie ben definite di persone: al Dichiarante stesso, personalmente e in ogni momento; al Fiduciario e al medico curante, qualora ricorrano le condizioni prescritte e debitamente documentate; al personale medico di Pronto soccorso nel caso in cui le condizioni di perdita di coscienza irreversibile si verificano nel corso di un intervento di pronto soccorso.

L'articolo 7 infine demanda ad un Regolamento attuativo, previo parere della competente Commissione consiliare, la definizione degli aspetti gestionali del Registro, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali.



Progetto di legge n. 294 della Regione Lombardia, di iniziativa del consigliere Raffaele Cattaneo e altri. Presentato il 16 aprile 2016.

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO AL FINE DI FAVORIRE L'AUTONOMIA DAL BISOGNO

Il pdl in esame rientra nella vasta tipologia di proposte che con modalità diverse si prefiggono di introdurre un reddito minimo di cittadinanza. Scopo principale di questo provvedimento legislativo è quello di introdurre nella regione Lombardia misure organiche di sostegno al reddito, allo scopo di contrastare la povertà e la marginalità economica e promuovere l'affrancamento dallo stato di bisogno. I proponenti rivendicano tuttavia che il pdl non ha l'obiettivo di assistere i beneficiari degli interventi economici bensì di responsabilizzarli attraverso la sottoscrizione di un "patto di inclusione". Accanto alle misure di sostegno economiche si prevede infatti un programma di inserimento sociale e lavorativo e l'accesso ad opportunità formative.

Dopo aver enunciato all'articolo 1 i principi e le finalità che consistono nell'adozione di politiche e interventi di sostegno al fine di consentire condizioni di vita dignitosa, ridurre la povertà e la disegualianza sociale dei soggetti destinatari, nonché promuovere il pieno accesso o il reintegro nel mercato del lavoro, all'articolo 2 vengono individuate gli ambiti di intervento delle misure di sostegno e i soggetti destinatari.

Le misure sono mirate a sostenere il reddito, sia "in modo diretto che indiretto nell'ambito sociale, assistenziale e sanitario, nonché finalizzate alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo, destinate ai nuclei familiari, anche monopersonali, che vivono in condizioni di povertà o di grave disagio".

In base ai settori d'intervento vengono stabilite priorità nella concessione dei benefici, privilegiando nelle misure in ambito sociale, assistenziale e sanitario i nuclei familiari con figli a carico, quelli che registrino la presenza di ultrasessantacinquenni con pensioni al minimo, e disoccupati "esodati"; mentre, per quanto riguarda il sostegno finalizzato alla formazione professionale e all'inserimento o reintegro lavorativo, le priorità vengono assegnate ai nuclei familiari con al proprio interno ultracinquantenni in condizioni di disoccupazione, i giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati da oltre un anno, oltre ai nuclei familiari con almeno un componente "esodato", o un al di sotto dei 50 anni disoccupato da almeno un quinquennio.

L'articolo 3 stabilisce che coloro che accedono ai benefici della legge non possano avere un reddito ISEE superiore a quello fissato dalla Giunta regionale con propria successiva deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare.

E' previsto poi dall'articolo 4 che gli interventi di carattere sociale, assistenziale e sanitario vengano attuati attraverso l'erogazione di *voucher*, consistenti in via prioritaria in agevolazioni ed esenzioni, nonché attraverso provvedimenti economici, definiti nell'entità e nella durata dalla Giunta regionale.

I soggetti attuatori sono individuati dall'articolo 5 nella Regione, nei Comuni, singoli e associati, e nelle Comunità montane, ed infine nei soggetti del terzo settore e in altri soggetti di diritto privato.

L'articolo 7 regola il Patto di inclusione, che consiste in un accordo in forma scritta nel quale sono specificati gli obblighi del beneficiario. Essi sono definiti individualmente in



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 16 e 17 giugno 2016

Giovanni Fantozzi - Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

relazione alle singole misure di sostegno erogate. Il Patto di inclusione prevede altresì le cause di sospensione e di decadenza dai benefici.

Le domande di accesso alla misura sono presentate, secondo quanto previsto dall'articolo 8, da uno dei componenti del nucleo familiare, il quale attesta, producendo la relativa documentazione, il possesso dei requisiti reddituali e delle condizioni per l'ammissibilità alle misure di sostegno. Chi presenta la domanda deve altresì dichiarare la mancata erogazione in suo favore o in favore di altri componenti del nucleo familiare di misure di integrazione al reddito di qualsiasi natura e di qualsiasi denominazione, di carattere nazionale, regionale e locale.

L'articolo 9 contempla le cause di sospensione e di decadenza e i controlli relativi al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di inclusione, che vengono affidati ai Comuni e ai soggetti del terzo settore.

Ai fini dell'attuazione della legge e per il coordinamento degli interventi, l'articolo 10 prevede il coordinamento da parte della Giunta regionale di banche dati relative agli interventi previsti, alla cui realizzazione ed implementazione devono prestare ogni elemento utile i vari soggetti attuatori.

L'articolo 11 prevede infine una clausola valutativa, in base alla quale la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio ogni due anni, un anno in sede di prima applicazione, una relazione nella quale sono descritte, tra l'altro, le misure adottate, le risorse stanziare, i risultati ottenuti e le criticità emerse.

Nella scheda finanziaria di accompagnamento per il 2016 sono previsti 30 milioni di euro per misure di sostegno sociale, 10 milioni di euro per misure di inserimento lavorativo, 6 milioni e 300 euro per misure di sostegno abitativo, 1.100.000 per misure di sostegno sanitario.



Progetto di legge n. 149 della Regione Calabria, di iniziativa del consigliere Sebastiano Romeo ed altri. Presentato il 18 maggio 2016.

DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Il pdl in esame si pone l'obiettivo di aggiungere la Calabria al ristretto numero di Regioni (Veneto, Piemonte, recentemente l'Emilia-Romagna, ecc..) che si sono dotate di una legislazione specifica sulle Pro Loco.

In Calabria sono operative circa 350 Associazioni turistiche Pro Loco, con circa 30 mila volontari, definite dalla legge regionale n. 8 del 2008 come associazioni private senza scopo di lucro.

Le Pro Loco operano a livello comunale ma sono dotate di propri organismi rappresentativi: l'unione nazionale Pro Loco è articolata, a livello regionale della Calabria, in un Comitato regionale e in cinque Comitati provinciali.

Come si legge nella relazione di accompagnamento al Pdl, nel corso degli anni le Pro Loco sono diventate interlocutrici importanti degli enti pubblici e svolgono un ruolo decisivo nella promozione e animazione turistica a livello locale. Da qui la necessità di riconoscerne e valorizzarne il ruolo nell'ambito della legislazione regionale.

Le Pro Loco sono definite dall'articolo 1 della legge come associazioni locali organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro che svolgono la proprie attività nell'ambito del territorio comunale in cui hanno sede. Per interventi di ambito sovracomunale le Pro Loco possono tuttavia operare, consorziandosi, anche al di fuori del proprio territorio, previo accordo con le altre Pro Loco territorialmente competenti.

Le finalità delle Pro Loco sono individuate dall'articolo 2 nella valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede, nonché per la promozione delle attività turistiche e culturali.


Nell'articolo 3 si descrivono in dettaglio le attività e le iniziative delle Pro Loco nell'ambito della valorizzazione turistica, culturale del patrimonio storico, sociale, folkloristico, enogastronomico e ambientale.

L'UNPLI e le sue articolazioni provinciali e comunali sono riconosciute dall'articolo 4. L'UNPLI, con riferimento particolare a feste e sagre, cura l'elaborazione e la diffusione tra le Pro Loco di buone pratiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali, all'orientamento al consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

L'Albo regionale delle Pro Loco è istituito dall'articolo 5. L'iscrizione all'Albo costituisce requisito per partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione dei rappresentanti delle Pro Loco all'interno di organi collegiali e, inoltre, per fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale (articolo 6) la Pro Loco deve operare da oltre un anno e possedere ulteriori requisiti, come lo svolgere la propria attività in un Comune nel quale non operi un'altra Pro Loco iscritta e la formale costituzione come Associazione mediante atto pubblico o scrittura privata registrata.

Lo Statuto delle Pro Loco deve prevedere, a pena di esclusione dall'Albo regionale, norme per le elezioni e il funzionamento del Consiglio di amministrazione; pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione; possibilità di iscrizione per i soggetti domiciliati nel

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 e 17 giugno 2016 Giovanni Fantozzi - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

Comune e per i soggetti non residenti che operano nel Comune; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Pro loco, e terminate le eventuali operazioni di liquidazione delle pendenze passive, sussiste l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione o al Comune, da destinare a fini di utilità sociale.

Gli articoli dal 9 all'11 disciplinano i requisiti per l'accesso ai contributi regionali, che hanno cadenza annuale, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione e di priorità da parte degli uffici della Giunta regionale nell'assegnazione dei contributi.

La norma finanziaria dell'articolo 12 stanziava, per gli interventi previsti dalla legge, 200 mila euro per l'annualità in corso.